



PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA'
DI SCUOLA NAUTICA

Approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 12/16.03.2023

Entrata in vigore dal 01.05.2023

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DI SCUOLA NAUTICA.....	3
ARTICOLO 3 – PATENTI NAUTICHE.....	3
ARTICOLO 4 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ.....	4
ARTICOLO 5 – PARERE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO.....	5
ARTICOLO 6 – VARIAZIONI.....	5
ARTICOLO 7 - REQUISITI DEL TITOLARE	6
ARTICOLO 8- REQUISITI DEI LOCALI E STRUMENTI DIDATTICI.....	7
ARTICOLO 9- MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE.....	8
ARTICOLO 10 - MEZZI NAUTICI E MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE.....	9
ARTICOLO 11 - INSEGNANTI ED ISTRUTTORI.....	10
ARTICOLO 12 - DOCUMENTI PER L' ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	11
ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI ALL'UTENZA	12
ARTICOLO 14– CONSORZI PER L'ISTRUZIONE NAUTICA	12
ARTICOLO 15 - NORME PER LE AUTOSCUOLE E LE AGENZIE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	13
ARTICOLO 16 - VIGILANZA	14
ARTICOLO 17 – DIFFIDA, SOSPENSIONE E INTERDIZIONE.....	14
ARTICOLO 18 – SANZIONI PECUNIARIE.....	15
ARTICOLO 19 - NORME TRANSITORIE.....	15

ARTICOLO. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le attività delle scuole nautiche e la relativa vigilanza amministrativa ai sensi del D.Lgs. 25.11.2016 n. 222 e dell'articolo 49-*septies* del D.Lgs 171/2005, come modificato dal D.Lgs n. 229/2017 e dal D.Lgs n. 160/2020, nell'ambito delle funzioni attribuite alle Province dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", art. 1 comma 85 lett. b). Nell'esercizio di tali funzioni la Provincia e il Compartimento Marittimo possono siglare accordi e protocolli di intesa - di norma pluriennali - per stabilire necessarie forme di collaborazione e di vigilanza coordinata, finalizzate a tutelare la correttezza e la sicurezza dell'attività in esame e degli stessi allievi.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DI SCUOLA NAUTICA

1. Sono denominati «scuole nautiche» i centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, così come peraltro definite dal citato D.Lgs 229/2017. L'attività di scuola nautica è esercitata per legge nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese. (art.23 D.Lgs 160/2020)
2. L'attività delle scuole nautiche comprende anche lo svolgimento, limitatamente ai propri allievi, delle pratiche amministrative necessarie per il conseguimento delle patenti. La sede principale della scuola, ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 1 e 2, è quella ove sono impartite le lezioni teoriche ed è collocato un ufficio amministrativo di segreteria, risultante dal certificato d'iscrizione dell'impresa nel registro della C.C.I.A.A., dove possono risultare altresì le ubicazioni delle unità locali.

ARTICOLO 3 – PATENTI NAUTICHE

1. Ferma restando la competenza del Ministero e della Capitaneria di porto per gli esami, le scuole nautiche possono esercitare attività di insegnamento e istruzione per il conseguimento dei seguenti tipi di patente:
 - A. categoria "A" (art. 25 D.M. 146/2008),
 - B. categoria "B" per il comando delle navi da diporto (art. 26 D.M. 146/2008); .
 - C. categoria "C" (art. 27 D.M. 146/2008), che abilita soggetti portatori di patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2, del D.M. 146/2008.
2. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare la dichiarazione di cui all'art. 4, e sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Non sono soggetti alla disciplina autorizzatoria del presente Regolamento:
 - a. gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che assumono la denominazione di «Centri di istruzione per

la nautica» (art. 24 D.Lgs 160/2020), che sono soggette solo a controllo tecnico-amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità;

b. le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.

4. Le autoscuole e le agenzie di consulenza possono avviare l'attività cui al presente regolamento secondo quanto previsto al successivo articolo 15.

ARTICOLO 4 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

1. Le persone fisiche e giuridiche che intendono svolgere l'attività di scuola nautica devono presentare alla Provincia di Livorno una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia).
2. La SCIA deve essere presentata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Società secondo l'apposita modulistica disponibile sulla apposita pagina del sito web della Provincia, e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione della scuola ;
 - b) localizzazione della sede legale e di quelle eventuali secondarie;
 - c) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi, specificando se i corsi vengono effettuati per le abilitazioni solo a motore;
 - d) Compartimenti Marittimi ricadenti nel territorio della provincia di Livorno ove saranno effettuate le prove di esame e le esercitazioni pratiche.
3. Nella domanda devono essere indicati i dati fiscali e anagrafici:
 - a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;
 - b) del legale rappresentante se il richiedente è una società di persone;
 - c) del socio accomandatario se il richiedente è una società in accomandita semplice od in accomandita per azioni;
 - d) di un amministratore con potere di firma per ogni altro tipo di società.
4. Alla Scia dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal richiedente comprovante: la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento, la disponibilità delle attrezzature didattiche di cui all'art. 7, l'attestazione della disponibilità del personale ed i titoli per i quali è abilitato alle funzioni di insegnante e/o istruttore e gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la locale Camera di Commercio;
 - b) sintetica relazione tecnica scritta, contenente la descrizione dei locali della scuola, corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di professionista abilitato, attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 6 nonché la conformità alla normativa vigente in materia di edilizia, igiene e sicurezza;
 - c) planimetria quotata in scala 1:100, redatta da professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica, con indicazione sintetica della distribuzione interna delle principali attrezzature;
 - d) documentazione legittimante la disponibilità dei locali;

- e) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola, utilizzati per le prove di esame e le esercitazioni pratiche:
 - I. polizze assicurative ai sensi delle norme vigenti sulla nautica;
 - II. licenze di navigazione (se natanti immatricolati) o dati dei natanti (se non immatricolati) con certificato d'uso, o di potenza del motore;
 - III. dichiarazione del proprietario (se diverso dalla scuola nautica richiedente) di concessione di disponibilità delle proprie unità all'uso dell'attività di scuola nautica con allegata copia del contratto tra i privati;
 - f) attestazione capacità finanziaria dimostrata attraverso certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a Euro 51.645,69 liberi da gravami ipotecari ovvero, in alternativa, attraverso una attestazione di affidamento per un importo non inferiore ad Euro 25.822,84 rilasciata da banca, società o istituti di credito, o società finanziaria con capitale non inferiore a Euro 2.582.284,50, secondo le prescrizioni del D.M. n. 317/95 e ss.mm.;
 - g) attestazione di versamento del pagamento dei diritti di istruttoria previsti dall'Ente;
 - h) copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
5. La Provincia di Livorno, entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, verifica la sussistenza dei requisiti di cui al punto 4, e può disporre, ove ne ravvisi gli estremi, il divieto di prosecuzione dell'attività con provvedimento motivato, salvo che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente in un tempo fissato dalla diffida dell'Amministrazione, comunque non inferiore a 30 giorni.
6. Sono altresì soggette alla presentazione di SCIA le seguenti modifiche:
- a) sostituzione del titolare o del legale rappresentante,
 - b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare, in tal caso il cessionario dovrà allegare copia dell'atto di trasferimento del complesso aziendale,
 - c) apertura di sedi secondarie. In tal caso non è necessario dimostrare un'ulteriore capacità finanziaria.

ARTICOLO 5 – PARERE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

- 1. Dopo la presentazione della S.C.I.A., la Provincia può chiedere al Compartimento Marittimo competente un parere tecnico, in particolare in merito al possesso dei requisiti strumentali di cui agli artt. 8 - 10.
- 2. Qualora il parere tecnico del Compartimento sia negativo, la Provincia emana un provvedimento in autotutela finalizzato alla interruzione dell'attività, che potrà essere ripresa solo qualora il soggetto interessato riesca a conformare la propria attività nel termine prescritto dal provvedimento stesso, non inferiore a 30 giorni.

ARTICOLO 6 – VARIAZIONI

- 1. Sono soggette a comunicazione alla Provincia, entro 15 giorni dall'avvenuto mutamento, le seguenti variazioni:
 - a) l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci ;

- b) la mera trasformazione della ditta individuale in società, o il mutamento della forma societaria, tali da comportare variazioni nei soggetti responsabili dell'attività;
 - c) il mutamento della sola denominazione della scuola nautica;
 - d) la nomina del sostituto del titolare, o il periodo di sospensione volontaria dell'attività in caso di impedimento temporaneo del titolare, per un periodo non superiore a 6 mesi. Trascorso tale termine le attività riprendono automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni; se dopo tale termine le attività non vengono riprese, la scuola nautica è da considerarsi cessata;
 - e) la cessazione definitiva dell'attività di scuola nautica.
2. Le scuole nautiche già autorizzate anteriormente devono tempestivamente comunicare alla Provincia le seguenti variazioni:
- la modifica dei locali, allegando quanto previsto al punto b) e c) dell'art. 4 comma 4, e lo spostamento della sede in altro luogo,
 - ogni variazione del parco unità di navigazione, allegando copia dei documenti di bordo e del contratto di assicurazione;
 - la variazione del tipo di scuola nautica (articolo 3 comma 4 del presente regolamento)
3. Qualora l'attività di scuola nautica, per effetto di variazioni essenziali, perda i requisiti soggettivi o oggettivi necessari previsti dalle leggi o dall'originario provvedimento autorizzatorio la Provincia diffida l'interessato e successivamente emette, entro 30 giorni, un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.

ARTICOLO 7 - REQUISITI DEL TITOLARE

1. Per titolare si intende la persona fisica, la società o l'ente che ha la proprietà o la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'attività, la gestione dei beni patrimoniali, e che risponde del funzionamento della stessa. Esso può essere il titolare dell'impresa individuale, ogni legale rappresentante di persona giuridica riconosciuta.
2. Il soggetto di cui al comma 1 deve possedere i seguenti requisiti personali e morali:
- a. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da specifici accordi internazionali a legislazione vigente;
 - b. avere compiuto 21 anni;
 - c. essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado;
 - d. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - e. non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27.12.1956 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f. non incorrere in cause di divieto o di decadenza previste dal D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni;
 - g. non avere subito condanne, passate in giudicato, per un periodo complessivo superiore ai tre anni salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

- h. non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:
- a. adeguata capacità finanziaria (come previsto dall'art. 4 comma 4 lett. f);
 - b. proprietà o disponibilità delle unità da diporto in conformità a quanto previsto dall'art. 8, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica e per gli esami;
 - c. proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, aventi le caratteristiche previste all'art. 6 e risultare conformi alla normativa vigente;
 - d. materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all'art. 7;
 - e. personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento teorico e pratico (art. 42 comma 6 D.M. 146 del 29/07/08) secondo quanto previsto dal successivo art. 9.
4. I requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società o enti, alla persona da questi delegata. Quando si tratti di società di persone, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore e se fossero più soci amministratori da ciascuno di loro, salvo il requisito di cui al comma 1 lett. c) che deve essere posseduto da almeno uno dei soci amministratori.

ARTICOLO 8- REQUISITI DEI LOCALI E STRUMENTI DIDATTICI

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:
- a. un'aula di superficie non inferiore a m² 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;
 - b. una segreteria di superficie non inferiore a m² 10, attigua all'aula ed ubicata nella medesima sede con ingresso autonomo;
 - c. “servizi igienici dotati di illuminazione secondo la normativa vigente in materia, incluso il regolamento edilizio del Comune ove sono ubicati i locali”.
2. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle scuole nautiche autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché alle scuole nautiche che subentrino nei locali delle stesse in seguito a cessione d'azienda; tali criteri si applicano invece alle scuole nautiche che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile.
3. Tutti i locali devono essere conformi alle norme ed ai regolamenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza vigenti, compreso il Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.
4. L'arredamento dell'aula di insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
- a. una cattedra o un tavolo per l'insegnante;

- b. una lavagna delle dimensioni minime 1,1 x 0,8 m (oppure m² 0,88) o una lavagna luminosa;
 - c. posti a sedere dotati di tavolo o piano di scrittura in numero proporzionale alla disponibilità di superficie dell'aula e comunque tali che per ogni allievo siano disponibili almeno m² 1,5.
5. La disponibilità dei locali si intende dimostrata quando il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica ne sia il proprietario oppure sia intestatario di un contratto di locazione o di comodato registrato dei locali medesimi, con la specifica della destinazione d'uso per scuola nautica o, nel caso di bene demaniale, del pertinente titolo autorizzativo all'uso rilasciato dalla competente autorità.

ARTICOLO 9- MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE

1. La scuola nautica deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni, in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte nautiche, degli accessori e dei dispositivi principali di segnalazione e salvataggio.
2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche è costituito dai seguenti elementi:

a. STRUMENTI

- Bussola magnetica marina di rotta e da rilevamento;
- Sestante (per abilitazioni senza alcun limite dalla costa e navi);
- Barometro aneroide, termometro e orologio con i settori del silenzio radio;
- Strumenti di radio posizionamento e riflettore radar (per patenti senza alcun limite dalla costa e navi);
- Mezzi individuali di salvataggio;
- Fanali di via principali per imbarcazioni da diporto;
- Estintore portatile omologato per unità da diporto.

b. SUSSIDI

- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- Carte nautiche di scala diversa, squadre nautiche ed altro materiale per carteggiare;
- Tavole per il calcolo delle rette d'altezza, nautiche, di marea ed effemeridi nautiche (patenti per navi);
- Carte di analisi meteorologica (per patenti senza alcun limite dalla costa e navi);
- Rappresentazione grafica della volta celeste (per patente senza limiti e navi);
- Rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- Modello in scala di sezione di una unità in legno ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- Rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una imbarcazione a vela ovvero modello in scala (escluso abilitazioni solo a motore);
- Rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino ovvero relativo modello;
- Rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;

- Rappresentazione grafica raffigurante i segnali sonori, diurni e notturni, previsti dal “Regolamento per evitare gli abbordi in mare”;
- Rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

c. DOCUMENTAZIONE DIDATTICA

- Almeno un volume del Portolano del Mediterraneo;
- Elenco fari e segnali da nebbia;
- Fascicolo degli Avvisi ai naviganti;
- Leggi, regolamenti e normativa disciplinante la navigazione da diporto, codice della navigazione;
- Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

3. I sussidi di cui al presente articolo, con esclusione delle carte nautiche, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

ARTICOLO 10 - MEZZI NAUTICI E MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE

1. La scuola nautica deve avere la disponibilità di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami compatibile con i tipi di corsi effettuati:
 - a. per il conseguimento dell'abilitazione al comando e alla condotta di natanti ed imbarcazioni da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri, ovvero patenti categoria A, rispettivamente:
 - i. navigazione entro le dodici miglia dalla costa: una unità a motore o a vela, abilitata alla navigazione entro le 12 miglia ai sensi dell'art. 27 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 171/2005, oppure se con marcatura CE, con categoria di progettazione A, B o C. .
 - ii. navigazione senza alcun limite dalla costa: una unità a motore o a vela omologata per la navigazione, senza limiti di distanza dalla costa oppure, se con marcatura CE, con categoria di progettazione A o B.

In entrambi i casi l'unità deve essere iscritta nell'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto (ATCN) ex art. 15 D.lgs. 171/2005 e successive modifiche e integrazioni.

- b. per il conseguimento dell'abilitazione al comando delle navi da diporto, patenti di categoria B: una nave da diporto ovvero, in alternativa, una unità avente lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 metri.
2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti e ai relativi massimali per eventuali danni causati alle persone imbarcate e a terzi, sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l'effettuazione degli esami. Al momento dell'esame l'esaminatore o il presidente della commissione d'esame acquisisce al verbale copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui deve essere munita l'unità navale da diporto e che deve includere anche la copertura dei danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attività d'esame.
 3. L'unità da diporto impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, sufficienti per

tutte le persone imbarcate ed essere dotate di un megafono e di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di altre unità in transito. Devono inoltre essere dotate di bussola magnetica e di apparato VHF.

4. La disponibilità delle unità nautiche si intende dimostrata quando il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica sia proprietario o armatore dell'unità da diporto, oppure abbia stipulato un contratto di locazione, usufrutto, o comodato con altra scuola nautica autorizzata ai sensi del D.M. 146/2008, che ne preveda espressamente l'uso per esercitazioni pratiche ed effettuazione di esami finalizzati al conseguimento della patente.
5. Le scuole nautiche ai fini del presente articolo possono costituire un consorzio secondo le disposizioni del successivo art. 12.
6. L'unità da diporto utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto rientra nell'utilizzo a fini commerciali. Tale utilizzo per le imbarcazioni e navi da diporto è annotato nei relativi registri di iscrizioni (ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 171/05 e art. 24 D.M. 146/08), con l'indicazione dell'attività svolta e dei proprietari o armatori delle unità, delle imprese o società esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione nel Registro delle Imprese della competente CCIAA. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
7. Le successive eventuali variazioni dei mezzi nautici della scuola devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia entro 15 giorni, la quale provvederà nel caso ad annotare la variazione
8. Fermo restando il possesso di unità nautiche ai sensi del comma 4, in caso di temporanea ed eccezionale indisponibilità per la prova di esame per avaria dell'unità, la scuola nautica, previa tempestiva comunicazione alla Provincia ed all'ufficio marittimo o all'Ufficio Motorizzazione Civile competente, potrà utilizzare diversa unità presa in locazione, purché ritenuta idonea dalla commissione di esame. La scuola nautica dovrà presentare apposita comunicazione contenente la dichiarazione di avaria avuta.
9. La fruizione dei mezzi nautici da parte dei candidati dovrà avvenire esclusivamente per svolgere le esercitazioni nautiche finalizzate al superamento dell'esame.

ARTICOLO 11 - INSEGNANTI ED ISTRUTTORI

1. La scuola nautica deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche, oppure uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare/legale rappresentante, dai soci, dagli amministratori, che siano in possesso dei rispettivi titoli e requisiti secondo quanto previsto ai successivi commi 6, 7 e 8. Al personale docente di diverse scuole nautiche appartenenti alla stessa impresa, azienda o società, è consentita la mobilità tra le diverse sedi.
2. Per le funzioni di insegnante e/o istruttore, la scuola nautica può impiegare, a tempo pieno o parziale, personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, o comunque secondo tipologia prevista dalla normativa vigente.
3. La scuola nautica può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati, nel qual caso, deve essere prodotta dichiarazione di non dipendenza da Enti pubblici (oppure nulla osta dell'Ente) oppure, nel caso di rapporto di lavoro intercorrente con soggetto diverso, deve essere acquisito il nulla osta del datore di lavoro principale. Se una scuola nautica o un consorzio per l'istruzione nautica di cui al successivo

art. 12 rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non hanno, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il titolare della scuola nautica o il responsabile del consorzio possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica o consorzio già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. Il predetto termine può essere prorogato una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga, per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare/legale rappresentante della scuola nautica o del responsabile del consorzio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dell'insegnante o dell'istruttore, il titolare è tenuto a comunicare entro 15 gg. la cessazione del rapporto di lavoro con il personale didattico, e a richiederne la cancellazione presso gli uffici provinciali competenti.
5. Possono svolgere l'attività di insegnante presso le scuole nautiche (ivi comprese le attività di esercitazione pratica anche per gli istruttori):
 - a) i soggetti con abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione (art.4 Decreto MIMS 30 novembre 2007) o titolo professionale per i servizi di coperta del diporto;
 - b) gli Ufficiali Superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non più di 10 anni;
 - c) i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione;
 - d) coloro che hanno conseguito la patente nautica per la navigazione senza alcun limite da almeno 5 anni.
 - e) per la navigazione a vela, esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana
6. Possono svolgere l'attività di istruttore i soggetti muniti di patente nautica da almeno 3 anni, con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato intende conseguire.
7. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnante ed istruttore i soggetti interessati devono possedere i requisiti personali e morali di cui all'art 11 del presente Regolamento.

ARTICOLO 12 - DOCUMENTI PER L' ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei seguenti registri e documenti:
 - a. registro di iscrizione degli allievi, che deve contenere la data di iscrizione, le generalità degli allievi, gli estremi delle autorizzazioni per l'esercitazione al comando ed alla condotta delle unità da diporto, la data delle prove d'esame teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche e il relativo esito, annotazione e data di trasferimento dell'alunno se la scuola aderisce ad un consorzio per l'istruzione nautica;
 - b. registro delle lezioni teoriche, dove devono essere indicati il numero di riferimento del registro di iscrizione, le generalità di ciascun allievo, numero complessivo delle ore di lezione e la valutazione dell'insegnante sulla preparazione teorica;

- c. registro degli allievi trasferiti dalla scuola nautica al consorzio per l'istruzione nautica, nel caso in cui la scuola aderisca ad un centro riconosciuto (non necessario se il trasferimento viene annotato in apposita colonna del registro di iscrizione degli allievi).
2. I consorzi per l'istruzione nautica sono tenuti alla compilazione del registro di iscrizione degli allievi e del registro delle lezioni teoriche.
3. I registri suddetti, tenuti regolarmente e compilati giornalmente in ordine cronologico, prima del loro utilizzo devono essere timbrati e numerati in ogni pagina dal competente ufficio della Provincia e tenuti a disposizione delle Autorità preposte alla vigilanza.
4. Durante le esercitazioni pratiche, a bordo dell'unità, oltre alla regolamentare documentazione di bordo, va tenuta copia delle domande di ammissione agli esami degli allievi presenti a bordo, complete di visto dell'Autorità Marittima o dell'Ufficio Motorizzazione Civile presso cui sono state inoltrate, che, accompagnate da un documento di identità personale, costituiscono autorizzazione per le esercitazioni ~~di~~ **bordo**.

ARTICOLO 13 – INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Nei locali della scuola nautica deve essere affisso un apposito avviso per rendere noti al pubblico:
 - gli orari di apertura;
 - i periodi di chiusura;
 - le tariffe applicate per ciascun tipo di prestazione;
 - gli estremi della SCIA di cui all'art 4.

ARTICOLO 14– CONSORZI PER L'ISTRUZIONE NAUTICA

1. Due o più scuole nautiche, già aventi un titolo autorizzatorio, o anche mediante Scia possono costituire un consorzio per l'istruzione nautica (artt. 2602 e ss. cod. civ.).
2. Il legale rappresentante del Consorzio deve presentare la SCIA di inizio attività per lo svolgimento dei corsi teorici e pratici per l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento di tutte le tipologie di patenti nautiche da diporto (artt. 25, 26 e 27 del D.M. n. 146/2008) che devono essere svolti nella sede indicata. Nella SCIA devono essere dichiarati:
 - a) il nominativo del legale rappresentante del Consorzio (responsabile del Consorzio);
 - b) la denominazione del Consorzio;
 - c) l'ubicazione della sede del Consorzio;
 - d) l'ubicazione delle basi nautiche presso le quali sono svolte le esercitazioni pratiche e relativi esami;
 - e) le scuole nautiche aderenti al Consorzio;
 - f) le generalità degli insegnanti e degli istruttori;
 - g) i mezzi nautici utilizzati.

3. Al consorzio possono partecipare le autoscuole e le agenzie di consulenza automobilistica, purché autorizzate allo svolgimento delle attività di scuola nautica. Al responsabile del consorzio si applicano i requisiti di cui al presente regolamento.
4. Al consorzio possono essere demandati i corsi teorici, le esercitazioni pratiche e le attività relative allo svolgimento delle prove d'esame. Qualora il consorzio svolga esercitazioni pratiche deve essere dotato di unità da diporto idonee in regime di proprietà o armamento. I mezzi nautici del consorzio debbono soddisfare i requisiti tecnici di cui all'presente regolamento.
5. Qualora vengano demandate al consorzio le attività relative alla preparazione teorica degli allievi, si applicano anche gli artt. 7 segg. I locali da adibire a sede del consorzio devono comunque essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate.
6. Al consorzio confluiscono solo gli allievi iscritti presso le scuole nautiche aderenti previa annotazione su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel consorzio.
7. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare autonomamente le attività non demandate al consorzio, e sono in ogni caso tenute a comunicare tempestivamente alla provincia ogni variazione in merito ai corsi demandati al consorzio. Ogni modifica al consorzio dovrà essere comunicata entro 15 giorni dal suo verificarsi alla Provincia di Livorno, per gli adempimenti conseguenti.

ARTICOLO 15 - NORME PER LE AUTOSCUOLE E LE AGENZIE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

1. Le autoscuole e le agenzie di consulenza per i mezzi di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 146/2008 e dal presente Regolamento, dotate di attrezzature e strumenti nautici, nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami, possono presentare la SCIA per attività di scuola nautica. Esse devono dichiarare la disponibilità di almeno un'unità da diporto con i requisiti previsti dal regolamento. I locali destinati alle attività di scuola nautica, rispetto a quelli destinati alle attività diversa, potranno avere in comune l'ingresso e l'ufficio di segreteria, purché compatibili con i requisiti richiesti al punto 3 dell'art. 1 del D.M. 9/11/1992, e *“servizi igienici dotati di aero-illuminazione secondo la normativa vigente, in regola con il regolamento edilizio del Comune ove sono ubicati i locali”*
2. Qualora nei locali destinati all'attività di scuola nautica si intenda svolgere anche l'attività di autoscuola di cui all'art. 123 Cod. Strada, possono essere condivisi l'accesso ai locali, la segreteria, l'aula didattica, e i servizi igienici, purché i requisiti dei locali adibiti a segreteria, aula didattica, e servizi igienici rispettino le prescrizioni dell'art. 3 DM 317/1995 ss.mm. recante il *Regolamento sulla disciplina dell'attività delle autoscuole*). Qualora nei locali destinati all'attività di scuola nautica si intenda svolgere anche l'attività di agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla L.264/91 ss.mm., i locali destinati allo svolgimento delle due attività possono avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, purché risultino rispettate le prescrizioni di cui al punto 3 dell'art. 1 del DM 9/11/1992 ss.mm. recante la *Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività*.

ARTICOLO 16 - VIGILANZA

1. La vigilanza sulle scuole nautiche, persegue il fine di promuovere una maggiore sicurezza ed efficienza dell'attività, per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire.
In particolare, la vigilanza è svolta mediante controlli tecnici:
 - a. sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione teorico-pratica, alla condotta ed al comando di unità da diporto;
 - b. sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle unità;
 - c. sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di insegnanti e istruttori in possesso dei requisiti di cui al regolamento.
2. La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dalla Provincia tramite la propria Polizia Provinciale con la collaborazione della Capitaneria di Porto o altri Corpi di Polizia statali e locali.
3. Eventuali comportamenti non leciti vengono contestati in solido al titolare, al legale rappresentante, o al socio amministratore, ovvero al responsabile del consorzio di scuole nautiche, ai sensi e nei modi previsti dalla Legge n.689/1981.
4. La Provincia e gli Organi di vigilanza possono effettuare sopralluoghi, ispezioni ed altri accertamenti atti a verificare il rispetto delle leggi e del presente Regolamento, e in particolare:
 - a. il regolare esercizio dell'attività;
 - b. l'esposizione al pubblico e l'osservanza degli orari e delle tariffe;
 - c. la regolare tenuta dei registri;
 - d. il permanere delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di scuola nautica è stato autorizzato;
 - e. l'impiego di insegnanti e istruttori in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento e regolarmente autorizzati.
5. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti di idoneità, la Provincia può acquisire i pareri del Compartimento Marittimo o dell'Ufficio Motorizzazione Civile, per quanto di propria competenza.

ARTICOLO 17 – DIFFIDA, SOSPENSIONE E INTERDIZIONE

1. L'ufficio competente, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica, diffida il titolare o il legale invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.
2. L'attività è invece sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
 - a. il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia, nonostante il provvedimento di diffida;
 - b. la scuola nautica utilizzi per le lezioni personale non abilitato o autorizzato;
3. Si ordina la cessazione dell'attività quando:
 - a. siano venuti meno la capacità finanziaria ed i requisiti del titolare;

- b. venga meno la disponibilità dei locali, o dell'attrezzatura tecnica e didattica, o dei mezzi nautici della scuola nautica;
- c. siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio, oppure la scuola nautica non ottemperi al provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo;
- d. per espressa rinuncia del titolare;
- e. per decesso del titolare, in mancanza di eredi o aventi causa;
- f. per mancata ripresa dell'attività al termine del periodo di sospensione volontaria o di sospensione disposta ai sensi del comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 18 – SANZIONI PECUNIARIE

- 1. Oltre all'applicazione dei provvedimenti di inibizione di cui all'articolo precedente, l'esercizio di una scuola nautica senza la presentazione della Scia o in difformità a quanto dichiarato nella Scia comporta la sanzione pecuniaria, prevista dall'art.34 del D.Lgs n. 229 del 2017, del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000.
- 2. Chiunque insegna teoria nelle scuole nautiche o istruisce al comando e alla condotta su unità da diporto senza essere a ciò abilitato o autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 1.
- 3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si procede ai sensi della L. 689/81. L'accertamento e la contestazione delle violazioni spetta alla Polizia Provinciale, agli organi di polizia Statali o locali, alle Capitanerie di Porto, e all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

ARTICOLO 19 - NORME TRANSITORIE

- 1. Le persone fisiche e giuridiche iscritte presso la C.C.I.A.A. che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento gestiscono scuole nautiche, comunicano entro sette mesi dall'entrata in vigore dello stesso il permanere dei requisiti stabiliti dalle leggi e dal presente regolamento. La Provincia, in collaborazione con la Capitaneria di Porto competente, accerta la veridicità di quanto dichiarato e l'esistenza delle attrezzature.
- 2. Le scuole nautiche che non siano in grado di conformarsi entro i sette mesi prescritti possono chiedere alla Provincia un differimento del termine indicando nello specifico per quali requisiti, elementi o strumenti devono adeguarsi.